GIUSTIZIA INSIEME

Diritti stranieri

Indipendenza della magistratura e cooperazione giudiziaria

Riflessioni a margine di una visita istituzionale a Varsavia

di Maria Francesca LoyAntonietta Picardi

Lo Stato di diritto nelle voci dei magistrati: diario di un incontro con i colleghi della Procura generale in Polonia

16 novembre 2026

Il lavoro rappresenta un “diario di bordo”, dal punto di vista delle dottoresse Loy e Picardi, entrambe sostitute procuratore generale della Corte di cassazione, nel bilaterale tra e Procure generali di Italia e Polonia; delegazione composta dal Procuratore Generale della Corte di cassazione, Pietro Gaeta, dalla magistrata di coordinamento dell’Ufficio Affari Internazionali, Maria Francesca Loy e dalla Segretaria generale della Corte di cassazione, Antonietta Picardi. Della delegazione ha fatto parte anche Armando Spataro, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, su espresso invito della Procura generale polacca, in ragione della sua esperienza in materia di indagini sul terrorismo.

ABSTRACT

Il lavoro rappresenta un "diario di bordo", dal punto di vista delle dottoresse Loy e Picardi, entrambe sostitute procuratore generale della Corte di cassazione, nel bilaterale tra e Procure generali di Italia e Polonia; delegazione composta dal Procuratore Generale della Corte di cassazione, Pietro Gaeta, dalla magistrata di coordinamento dell'Ufficio Affari Internazionali, Maria Francesca Loy e dalla Segretaria generale della Corte di cassazione, Antonietta Picardi. Della delegazione ha fatto parte anche Armando Spataro, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, su espresso invito della Procura generale polacca, in ragione della sua esperienza in materia di indagini sul terrorismo.

Sommario: 1. **L'esperienza diretta del confronto con i magistrati polacchi come occasione di riflessione sulle garanzie di indipendenza della magistratura, sull'autonomia del pubblico ministero e sulla cooperazione giudiziaria** – 2. **Il confronto con il Ministro della Giustizia e Procuratore generale** – 3. **I lavori bilaterali sulla cooperazione tra procure** – 4. **Le trasformazioni dell'ordinamento giudiziario polacco** – 5. **L'assetto della procura e le garanzie del pubblico ministero** – 6. **La crisi del Tribunale costituzionale e le contrapposte ricostruzioni** – 6.1. **Il quadro giuridico: il parere della Commissione di Venezia di ottobre** – 6.2. **La visita e gli sviluppi successivi: 30 ottobre e 3 novembre** – 6.3. **30 ottobre: l'aggravamento del conflitto** – 6.4. **3 novembre: l'assemblea generale e la questione del *quorum*** – 7. **Considerazioni conclusive**

1. L'esperienza diretta del confronto con i magistrati polacchi come occasione di riflessione sulle garanzie di indipendenza della magistratura, sull'autonomia del pubblico ministero e sulla cooperazione giudiziaria

Ci sono incontri istituzionali che vanno oltre il confronto tra ordinamenti e diventano un'occasione per comprendere, attraverso le esperienze delle persone, quanto possano essere fragili le garanzie della democrazia. È quanto abbiamo vissuto a Varsavia, dal 26 al 29 ottobre 2026, **durante la visita di una delegazione della Procura generale della Corte di cassazione ai colleghi polacchi.**

Accanto ai temi della cooperazione giudiziaria e del contrasto alla criminalità transnazionale, i colloqui hanno approfondito le trasformazioni dell'ordinamento polacco e i loro effetti sull'autonomia della magistratura. Le considerazioni che seguono si fondano sulle testimonianze raccolte durante la visita, ferma restando la distinzione tra le valutazioni degli interlocutori e l'accertamento delle singole questioni giuridiche controverse.

Sullo sfondo del contenzioso europeo in materia di indipendenza giudiziaria, il dialogo ha permesso di cogliere le ricadute delle riforme sull'organizzazione degli uffici e sull'esercizio quotidiano delle funzioni. Anche il contributo dei colleghi polacchi e italiani già in pensione ha arricchito la lettura di questa evoluzione.

2. Il confronto con il Ministro della Giustizia e Procuratore generale

La mattina del 27 ottobre la delegazione ha incontrato per circa due ore Waldemar Żurek, Ministro della Giustizia e Procuratore generale. La concentrazione delle due funzioni, prevista dall'assetto introdotto dal precedente governo espressione del partito conservatore (Diritto e Giustizia), ha rappresentato uno dei principali temi del confronto sull'autonomia della magistratura requirente.

La nomina di Żurek, intervenuta nel luglio 2025, è stata giustificata anche alla luce del suo precedente impegno a tutela dell'indipendenza giudiziaria. Già giudice e portavoce del Tribunale regionale di Cracovia, nonché componente e portavoce del Consiglio nazionale della magistratura, Żurek ha espresso una posizione critica nei confronti delle modifiche all'organo di autogoverno. Secondo quanto riferito durante la visita, il suo percorso professionale è stato segnato da evidenti difficoltà professionali; ha raccontato di un trasferimento di sezione, di essere stato vittima di una campagna diffamatoria e di aver subito oltre venti procedimenti disciplinari, per complessivi sessantotto capi d'accusa, conclusi senza l'affermazione di una sua responsabilità. Nel 2020 ha inoltre contribuito all'organizzazione della Marcia delle Mille Toghe,

promossa a Varsavia in opposizione alle riforme dell'ordinamento giudiziario.

Il colloquio ha riguardato il ripristino delle garanzie dello Stato di diritto, la separazione dei poteri e il rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali. Sono stati esaminati gli assetti costituzionali dei due Paesi, il ruolo degli organi di governo autonomo, le garanzie di indipendenza e imparzialità e l'organizzazione degli uffici di procura.

Dal confronto è emerso il nesso tra l'efficacia della cooperazione giudiziaria e le garanzie di autonomia delle autorità chiamate a esercitarla. In questo quadro, il Ministro ha illustrato la situazione di impasse della giustizia polacca, soffermandosi in particolare sulla composizione del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia**[1]** e le valutazioni della Commissione di Venezia, individuandovi un sostegno al percorso di riforma volto a rafforzare l'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo. Consapevole dell'apparente contraddizione tra tale obiettivo e il cumulo, nella propria persona, delle funzioni di Ministro della Giustizia e di Procuratore generale, ha spiegato di avere accettato l'incarico propostogli da Donald Tusk proprio per promuovere una revisione dell'ordinamento giudiziario conforme ai principi dell'Unione europea.

3. I lavori bilaterali sulla cooperazione tra procure

Di seguito, nelle giornate del 27 e del 28 ottobre si sono svolti, presso la Procura nazionale, i lavori bilaterali dedicati al tema "Sfide strategiche per la cooperazione tra procure in Europa – la prospettiva polacca e italiana". Per la parte polacca hanno partecipato, tra gli altri, il Primo Viceprocuratore generale e Procuratore nazionale Dariusz Korneluk, il Viceprocuratore generale Jacek Bilewicz, il Viceprocuratore nazionale Marek Jamrogowicz e il Direttore dell'Ufficio per la cooperazione internazionale Mirosław Iwanicki.

La prima giornata è stata dedicata alle esperienze investigative polacche. Gli interventi hanno riguardato la costituzione di numerose squadre investigative comuni (JIT, SIC), il ricorso ai collaboratori di giustizia, le frodi mediante false piattaforme di investimento e le frodi su larga scala nel settore delle assicurazioni automobilistiche. Un approfondimento specifico ha interessato i reati di terrorismo quale componente delle azioni ibride, nel contesto dell'aggressione russa contro l'Ucraina.

Il 28 ottobre i lavori sono proseguiti con gli interventi della delegazione italiana, dedicati all'assetto costituzionale della magistratura e, in particolare, alle garanzie di autonomia e

indipendenza del pubblico ministero. Il Procuratore generale Pietro Gaeta ha preliminarmente espresso gratitudine ai colleghi polacchi per il valore umano e professionale dell'incontro.

Ha quindi illustrato l'ordinamento giudiziario italiano, richiamando anche le elezioni, in corso in quei giorni, dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel suo intervento ha approfondito il quadro costituzionale dell'indipendenza giudiziaria, con particolare riguardo al pubblico ministero e al principio di obbligatorietà dell'azione penale, per poi soffermarsi sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio e sul sistema delle garanzie ordinamentali.

Armando Spataro ha affrontato il ruolo del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini, offrendo spunti di riflessione tratti dalla propria esperienza investigativa. Particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti con i servizi di intelligence, attraverso l'esame del caso Abu Omar e delle sue implicazioni nei rapporti con gli Stati Uniti.

I nostri interventi conclusivi hanno riguardato gli strumenti investigativi per il contrasto alla criminalità economica e l'impiego, nell'esperienza italiana, di banche dati dedicate, anche per l'analisi dei legami tra reati economici e criminalità organizzata.

Sul piano dell'approfondimento documentale, il tema si raccorda alla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni. Il documento pone al centro il reperimento e l'individuazione dei patrimoni illeciti, il rafforzamento delle investigazioni patrimoniali e il coordinamento del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo**[2]**. Il richiamo riguarda le finalità e le soluzioni dello schema, senza presupporne l'avvenuta entrata in vigore né attribuire tali contenuti agli interventi svolti durante la visita.

4. Le trasformazioni dell'ordinamento giudiziario polacco

Il procuratore Krzysztof Karsznicki ha svolto una relazione sulla condizione dei pubblici ministeri polacchi (circa seimila)**[3]**, ricostruendo l'evoluzione dell'ordinamento a partire dalla transizione democratica. Il relatore ha posto a confronto il processo di costruzione delle garanzie di indipendenza successivo alla caduta del regime comunista con le trasformazioni intervenute nei decenni seguenti.

Nella ricostruzione proposta, emerge come il 2015 abbia segnato l'avvio di una fase di incisiva revisione degli equilibri istituzionali. Il partito Diritto e Giustizia, non disponendo della maggioranza necessaria per modificare la Costituzione, avrebbe perseguito attraverso la

legislazione ordinaria una trasformazione dell'assetto giudiziario. L'analisi si è concentrata su quattro ambiti: Tribunale costituzionale, Consiglio nazionale della magistratura, Corte suprema e Procura.

Con riferimento al Tribunale costituzionale, Karsznicki ha richiamato il mancato insediamento di tre giudici eletti dal precedente Parlamento e la loro sostituzione con componenti designati dalla nuova maggioranza. Quanto al Consiglio nazionale della magistratura, ha individuato un elemento di discontinuità nell'attribuzione al Sejm dell'elezione dei quindici componenti giudici, in precedenza selezionati attraverso le assemblee della magistratura. Secondo la valutazione espressa dal relatore, tale modifica ha compromesso l'autonomia dell'organo preposto alla tutela dell'indipendenza giudiziaria e coinvolto nella selezione e nella progressione professionale dei giudici.

La relazione ha inoltre esaminato l'istituzione, presso la Corte suprema, della sezione per il controllo straordinario e gli affari pubblici, competente anche in materia di validità delle elezioni parlamentari, e della sezione disciplinare per i procedimenti a carico di giudici e pubblici ministeri. Le modalità di nomina dei componenti, collegate al nuovo sistema di selezione, sono state indicate tra i profili critici.

Il quadro così delineato trova un significativo riscontro nella sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2025, Commissione c. Polonia, C-448/23. Parte della dottrina**[4]** ritiene che la pronuncia assuma rilievo non soltanto per le irregolarità nella composizione del Tribunale costituzionale, ma anche per la difesa dell'architettura costituzionale dell'Unione, fondata sul primato, sull'effettività del diritto europeo e sul carattere vincolante della giurisprudenza della Corte**[5]**.

Come ricostruito da altra autrice**[6]**, la Corte ha accolto il ricorso per inadempimento, censurando le decisioni costituzionali polacche del 14 luglio e del 7 ottobre 2021: esse negavano, rispettivamente, l'efficacia vincolante delle misure provvisorie europee e la possibilità per i giudici nazionali di verificare la regolarità delle procedure di nomina. La pronuncia ha inoltre ravvisato, nelle nomine di tre giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) nel 2015 e della Presidente nel 2016, violazioni di norme fondamentali tali da compromettere i requisiti di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. Il riferimento all'identità costituzionale nazionale non consente, in questa prospettiva, di sottrarsi agli obblighi derivanti dai valori comuni dell'art. 2 TUE. Nel confronto sono state richiamate anche le controversie sulle sanzioni connesse alla mancata sospensione della sezione disciplinare della Corte suprema.

> «In particolare, attraverso quelle sentenze la Corte costituzionale polacca ha sostanzialmente negato la competenza riconosciuta dalla Corte di giustizia ai giudici nazionali di verificare la legittimità delle procedure di nomina dei magistrati, comprese le delibere del Consiglio nazionale della magistratura polacco (Krajowa Rada Sądownictwa, di seguito: "KRS"), nonché di accertare l'eventuale irregolarità di tali procedure. Tale posizione si pone in aperta contraddizione con la giurisprudenza della Corte di giustizia, come emergente, tra l'altro, dalle sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18, e del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19. Le medesime pronunce della Corte costituzionale polacca hanno inoltre disatteso i provvedimenti provvisori adottati dalla Corte di giustizia in relazione all'organizzazione, alla competenza e alle procedure applicabili ai giudici polacchi. In particolare, con l'ordinanza dell'8 aprile 2020, Commissione c. Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C-791/19 R, la Corte di giustizia aveva imposto alla Polonia di sospendere l'applicazione delle disposizioni che attribuivano alla Sezione disciplinare della Corte suprema la competenza a decidere sui procedimenti disciplinari riguardanti i giudici, al fine di salvaguardare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, messo a rischio dai dubbi sull'indipendenza e sull'imparzialità di tale organo»**[7]**.

La portata di questo controllo è oggetto di riflessione dottrinale, tanto che ne è stato evidenziato **[8]** il fondamento nella tutela giurisdizionale effettiva e il progressivo consolidamento di una funzione "quasi costituzionale" della Corte di giustizia, interrogandosi sui limiti di tale intervento alla luce dell'art. 4, par. 2, TUE. L'indipendenza del giudice e la regolarità della sua costituzione investono così non soltanto gli assetti organizzativi nazionali, ma anche l'effettività del sistema comune di tutela dei diritti.

Una diversa prospettiva argomentativa è proposta nel documento della C.I.A.P.: il testo insiste sul principio di attribuzione, sul pluralismo degli assetti organizzativi compatibili con l'indipendenza giudiziaria e sul dialogo tra ordinamenti. Tale posizione è qui richiamata esclusivamente come contributo non vincolante al dibattito, secondo la qualificazione metodologica espressa nel documento stesso, e non come decisione giurisdizionale equiparabile alle pronunce delle corti europee**[9]**.

5. L’assetto della procura e le garanzie del pubblico ministero

Una parte rilevante della relazione di Karsznicki ha riguardato l’organizzazione della procura. Il relatore ha ricordato che, tra il 2010 e il 2016, la funzione di procuratore generale era distinta da quella di ministro della Giustizia e prevedeva un mandato di sei anni. La riunificazione delle cariche, intervenuta nel 2016, è stata accompagnata dalla riduzione dei requisiti professionali di accesso alla funzione.

Secondo la ricostruzione illustrata, la riforma avrebbe favorito un impiego della struttura gerarchica suscettibile di condizionare l’autonomia dei singoli magistrati. Sono stati segnalati declassamenti privi di adeguate possibilità di tutela giurisdizionale, avanzamenti senza concorso e assegnazioni temporanee utilizzate, a seconda dei casi, con finalità premiali o punitive, anche mediante destinazioni lontane dal luogo di residenza.

Le criticità riferite durante l’incontro trovano un antecedente nell’analisi di Jacek Bilewicz sulle disposizioni del 28 gennaio 2016 e sulla loro applicazione pratica. Il contributo distingue i rischi per l’indipendenza esterna, derivanti dalla coincidenza tra vertice della procura e Ministro della Giustizia, da quelli per l’autonomia interna, connessi alle istruzioni sui singoli procedimenti, alla riassegnazione degli affari e alle decisioni sulla carriera. L’attenzione alla motivazione degli atti, alla trasparenza delle direttive e alla possibilità di ricorrere a un organo indipendente consente di precisare le garanzie necessarie a contenere la discrezionalità gerarchica**[10]**. Si tratta di una lettura della riforma del 2016, da non sovrapporre automaticamente alla disciplina e alle prassi successive.

Sono stati inoltre esaminati i poteri di intervento sui procedimenti, attraverso istruzioni vincolanti, modifiche dell’ambito delle indagini e comunicazioni ai mezzi di informazione senza il consenso del magistrato titolare. Nell’interpretazione del relatore, tali strumenti avrebbero consentito di orientare l’attività delle procure nei confronti degli oppositori politici e di ostacolare indagini riguardanti esponenti della maggioranza. È stato altresì riferito delle indagini sull’asserita destinazione a finalità politiche delle risorse del fondo per le vittime dei reati.

Il confronto ha riguardato anche le modifiche legislative del 2023, che, secondo quanto illustrato, hanno rafforzato la posizione del procuratore nazionale, subordinandone la rimozione al consenso del presidente della Repubblica. In tale contesto si colloca la controversia sulla posizione di Dariusz Barski. Si è scoperto che la sua nomina era priva di fondamento giuridico, in quanto egli era già andato in pensione prima della nomina (ben sei anni prima).

> «La legge sull'Ufficio del Procuratore generale concedeva ai pensionati il diritto di rientrare in servizio presso l'Ufficio del Procuratore generale, ma entro un mese dall'adozione della legge stessa. Egli è rientrato nel 2022 (con sei anni di ritardo). Ciò significa che il Procuratore generale è stato nominato senza fondamento giuridico»**[11]**.

Ulteriori difficoltà sono state individuate nella permanenza in carica di altri Viceprocuratori generali e nella prospettiva di un veto presidenziale sulla nuova disciplina volta a separare la procura dall'esecutivo. Il tema emerso dai colloqui è pertanto quello della stabilità delle garanzie: la tutela dell'indipendenza richiede un assetto ordinamentale che non dipenda esclusivamente dall'indirizzo della maggioranza politica in carica.

6. La crisi del Tribunale costituzionale e le contrapposte ricostruzioni

Per inquadrare le vicende del 2026, è utile richiamare gli antecedenti della crisi del 2015-2016. È stato detto**[12]** che la controversia sulla composizione del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) e sulle nuove norme che ne disciplinavano il funzionamento potesse diventare 'un conflitto' capace di incidere sul bilanciamento dei poteri e sull'effettività del controllo di costituzionalità. L'autore richiama, in particolare, il parere della Commissione di Venezia del marzo 2016, evidenziando come la mancata pubblicazione delle sentenze ostacolasse l'esercizio del ruolo di garanzia del Tribunale. La crisi investiva dunque non soltanto la legittimazione dei componenti, ma anche la possibilità per l'organo di rendere effettive le proprie decisioni.

Nella medesima ricostruzione, la raccomandazione della Commissione europea del 27 luglio 2016 sollecitava la pubblicazione e la piena attuazione delle sentenze, nonché un meccanismo di pubblicazione sottratto alla discrezionalità dell'esecutivo e del legislatore. L'autore dà conto anche della contrapposta posizione del governo polacco, che riconduceva il conflitto alle scelte della precedente maggioranza sulla composizione del Tribunale e rivendicava il rispetto della sovranità nazionale (ivi, p. 2). Questo antecedente consente di cogliere la dimensione storica delle contestazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'organo, senza assimilare vicende diverse: l'analisi pubblicata nel 2017 riguarda il conflitto del 2015-2016 e non offre, di per sé, elementi per giudicare la legittimità delle iniziative assunte nel 2026.

6.1. Il quadro giuridico: il parere della Commissione di Venezia di ottobre

Il parere CDL-AD (2026)031, adottato dalla Commissione di Venezia il 9-10 ottobre 2026, offre un quadro di riferimento per la controversia sul giuramento dei giudici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). Secondo la Commissione, il ruolo prevalentemente cerimoniale del Presidente nella ricezione del giuramento non gli attribuisce un potere di controllo sulla procedura elettiva del Sejm. Il Presidente deve pertanto ricevere senza ritardo il giuramento dei giudici eletti**[13]**.

Per superare un rifiuto o un ritardo che impedisca il completamento della procedura ordinaria, la Commissione ammette, nelle circostanze esaminate, il giuramento senza la partecipazione fisica del Presidente, purché ne siano preservati gli elementi essenziali: forma prescritta, verifica del compimento dell'atto e trasmissione al Presidente, cui il giuramento resta indirizzato. Tale soluzione non comporta l'eliminazione del giuramento né costituisce un'approvazione generale delle iniziative di ripristino dello Stato di diritto, che devono rispettare i principi costituzionali ed essere necessarie e proporzionate. Il parere precede gli eventi del 30 ottobre e del 3 novembre e non ne valuta la legittimità, né si pronuncia sul quorum dell'assemblea di novembre.

6.2. La visita e gli sviluppi successivi: 30 ottobre e 3 novembre

La tensione istituzionale è risultata percepibile anche durante il soggiorno della delegazione. Davanti alla sede del Tribunale costituzionale erano presenti numerosi agenti in tenuta antisommossa e manifestanti, tra i quali sostenitori del Presidente della Repubblica. Tale osservazione diretta va distinta dalla ricostruzione degli eventi successivi alla conclusione della visita, qui riferita sulla base dei resoconti giornalistici già richiamati.

6.3. 30 ottobre: l'aggravamento del conflitto

Il 30 ottobre, dopo la partenza della delegazione, si è registrato un aggravamento del conflitto. Secondo la **ricostruzione giornalistica degli eventi**, i giudici sostenuti dall'attuale maggioranza hanno assunto iniziative dirette a rimuovere dai vertici del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) Bogdan Święczkowski e Bartłomiej Sochański. Anna Korwin-Piotrowska ne ha annunciato la sospensione per il mancato adempimento dei doveri d'ufficio. Il presidente della Repubblica Karol Nawrocki è intervenuto presso il Tribunale, contestando l'iniziativa e qualificandola come un colpo di Stato. Un profilo centrale del contrasto riguarda lo status dei giudici eletti dal Parlamento ai quali il presidente ha rifiutato di far prestare giuramento. Il resoconto sul **giuramento di una nuova giudice costituzionale** illustra uno degli sviluppi della controversia, che si intreccia con le contestazioni relative ad alcune nomine effettuate durante la precedente maggioranza.

6.4. 3 novembre: l'assemblea generale e la questione del *quorum*

Secondo il resoconto degli sviluppi successivi, il 3 novembre otto giudici hanno tenuto un'assemblea generale, approvato il progetto di bilancio del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) per il 2027 e avviato la formazione dei collegi disciplinari relativi a Święczkowski e Sochański. La validità della riunione è stata contestata con riferimento al quorum. I partecipanti hanno ritenuto di determinarlo escludendo dal computo i due componenti sospesi e un terzo giudice la cui legittimazione era controversa; gli altri giudici non hanno preso parte alla seduta.

Le posizioni istituzionali restano divergenti. Il presidente Nawrocki ha qualificato l'iniziativa come un'assunzione illegittima del controllo del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) da parte del governo. Il governo di Donald Tusk ha invece ricondotto la crisi al rifiuto presidenziale di consentire l'insediamento dei giudici eletti dal Parlamento e al successivo mancato riconoscimento del loro ruolo da parte dei vertici dell'organo. Il ministro Żurek ha sostenuto le iniziative di Korwin-Piotrowska, considerandole funzionali al ripristino dell'indipendenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). La valutazione della fondatezza delle singole tesi richiede un esame degli atti e delle disposizioni applicabili, distinto dal presente resoconto.

Gli sviluppi descritti si collocano nel contesto della **crisi dello Stato di diritto in Polonia[14]** e delle controversie sulle **conseguenze delle nomine giudiziarie illegittime[15]**. La sovrapposizione delle contestazioni sulla composizione dell'organo, sullo status dei singoli giudici e sulla validità delle deliberazioni rappresenta uno dei principali nodi del quadro istituzionale riferito.

7. Considerazioni conclusive

Il confronto di Varsavia ha consentito di ricondurre il tema dell'indipendenza della magistratura alle sue concrete condizioni di esercizio. Le modalità di selezione e progressione professionale, la disciplina dei trasferimenti, l'assetto gerarchico delle procure e il sistema della responsabilità disciplinare sono emersi come ambiti nei quali si misura l'effettività delle garanzie ordinamentali.

Le testimonianze raccolte hanno inoltre posto in evidenza la complessità del ripristino degli equilibri istituzionali una volta che siano state contestate la legittimazione degli organi e le

procedure di nomina dei loro componenti. In questa prospettiva, il confronto tra ordinamenti non si esaurisce nella descrizione delle rispettive discipline, ma consente di individuarne i punti di vulnerabilità e le condizioni di stabilità.

La cooperazione tra procure ha costituito, in definitiva, anche una sede di riflessione sulle garanzie che devono accompagnare l'esercizio della funzione giudiziaria. L'esperienza della visita richiama l'esigenza di una tutela dell'autonomia della magistratura affidata a regole e istituzioni capaci di operare indipendentemente dall'alternanza politica, nel rispetto del quadro costituzionale e degli obblighi internazionali.

[1] La causa C-448/23 (*Commissione europea contro Repubblica di Polonia*) è una storica sentenza emessa dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) il 18 dicembre 2025. Oggetto della causa: la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro la Repubblica di Polonia a causa di alcune decisioni della Corte costituzionale polacca (in particolare le sentenze K 3/21 e K 6/21), con le quali erano state dichiarate incompatibili con la Costituzione polacca diverse disposizioni dei trattati dell'Unione europea e il principio del primato del diritto UE. La CGUE ha accolto integralmente il ricorso della Commissione, stabilendo che la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione. In particolare, la Corte ha ribadito che:

- Il primato del diritto dell'Unione è un principio fondamentale dell'ordinamento UE.
- Uno Stato membro non può avvalersi delle disposizioni del proprio diritto interno, comprese le pronunce della propria Corte costituzionale, per sottrarsi all'applicazione del diritto comunitario o disattendere i principi essenziali stabiliti dai giudici europei.

[2] Relazione illustrativa, Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni", documento allegato, pp. 1-3 e 10-11. Il richiamo concerne uno schema normativo e le relative finalità, non ne attesta l'entrata in vigore e non documenta il contenuto

degli interventi svolti a Varsavia.

[3] Krzysztof Karsznicki, *Lo Stato di diritto in Polonia.*

[4] R. Silvestre, *La fine delle "Corti ribelli"? La sentenza Commissione c. Polonia (C-448/23) e la difesa dell'architettura costituzionale dell'Unione europea*, in «Eurojus», n. 1, 2026, p. 321.

[5] R. Silvestre, cit., pp. 320-339.

[6] E. De Falco (a cura di), *Corte di giustizia 18 dicembre 2025 nella causa C-448/23, Commissione c. Polonia, in De Iustitia*, in «Rassegna Corte di giustizia EU», pp. 1-3.

[7] Ult. Cit., pag. 1.

[8] P. Bonini, *Sul controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di Stato di diritto*, in «Nomos. Le attualità nel diritto, n. 2/2026», in particolare §§ 2-5 e 7. Il saggio distingue le questioni affrontate nella causa C-225/22 da quelle relative alla causa C-448/23.

[9] C.I.A.P. – SIPSE, Parere giuridico istituzionale, atto di accertamento e pronuncia motivata sulla crisi costituzionale della Repubblica di Polonia, sui limiti delle competenze delle istituzioni sovranazionali, sull'indipendenza del potere giudiziario e sulla tutela dell'autodeterminazione istituzionale dei popoli, atto n. 2026/10-04, 1° novembre 2026. Il documento qualifica i propri enunciati come criteri argomentativi non vincolanti; il richiamo non attribuisce all'organismo uno status giurisdizionale internazionale accertato.

[10] J. Bilewicz, *Le nuove disposizioni sul sistema della pubblica accusa in Polonia e la loro applicazione pratica*, traduzione di Sara Cocchi, documento allegato, pp. 1-3 e 5-9. L'analisi riguarda la legge 28 gennaio 2016 sul pubblico ministero e le disposizioni attuative coeve; richiama la raccomandazione Rec(2000)19, la Carta di Roma (parere CCPE n. 9/2014) e la Dichiarazione di Bordeaux.

[11] Krzysztof Karsznicki, *Lo Stato di diritto in Polonia,* p. 5.

[12] M. Miżejewski, *La crisi dell'ordine costituzionale in Polonia negli anni 2015 e 2016 con le sue conseguenze politiche*, in «Nomos. Le attualità nel diritto», n. 1/2017, pp. 1-2.

[13] Commissione di Venezia, *Poland – Opinion on the powers of the President in the context of the oath-taking of the judges of the Constitutional Tribunal and of other judicial appointments*, CDL-AD (2026)031, parere n. 1294/2026, adottato nella 148ª sessione plenaria (9-10 ottobre 2026), Strasburgo, 13 ottobre 2026, in particolare §§ 80-84 e 94-98. Le raccomandazioni sul giuramento precedono, naturalmente, gli eventi del 30 ottobre e del 3 novembre 2026.

[14] *Poland's ongoing rule-of-law crisis explained*, in NFP (Notes from Poland) del 17 marzo 2025.

[15] *Constitutional court rulings involving illegitimate PiS-appointed judges not valid, finds Supreme Court,* in NFP (Notes from Poland) del 3 gennaio 2024.